

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione:

« Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito » (903-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 354

Discussione e rinvio:

« Istituzione del " Museo Sacratio delle Bandiere della Marina militare ", con sede in Roma, presso il Vittoriano » (1020):

PRESIDENTE 361, 363
ANTONICELLI 361
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa 361, 362

BURTULO Pag. 361, 363
SPORA, relatore alla Commissione . 361, 362, 363

Discussione e approvazione:

« Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari » (1334):

PRESIDENTE 354, 355, 358 e passim
ANTONICELLI 358
BRUNI 355, 357, 358 e passim
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa 356, 357, 359
BURTULO 357
DELLA PORTA, relatore alla Commissione 354, 356
TANUCCI NANNINI 359

La seduta ha inizio alle ore 10.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito** » (903-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 12 dicembre scorso la Commissione ha ascoltato la relazione del senatore De Zan, ed è stata iniziata la discussione generale, rinviando quindi il seguito della discussione in attesa dei pareri delle Commissioni 1^a e 5^a. Tali pareri ci sono nel frattempo pervenuti, entrambi favorevoli all'ulteriore corso del disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare di chiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al testo da noi in precedenza approvato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1, aggiunto dalla Camera dei deputati:

« La efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1977 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma — che nel testo approvato dal Senato figurava come comma unico — non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto pertanto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari** » (1334)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari ».

Prego il senatore Della Porta di riferire sul disegno di legge.

DELLA PORTA, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1334, d'iniziativa governativa, apporta modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari. Attualmente, gli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica godono di un'indennità che è pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza e che serve per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo. Tale indennità viene, a cura del Comando del rispettivo Istituto, depositata mensilmente su di un libretto di risparmio e liquidata all'atto della nomina anzidetta, secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877.

A differenza di quanto avviene per le Accademie citate, ciò non si attua, per altro, per l'Accademia della Guardia di finanza e per quella delle guardie di pubblica sicurezza, istituite successivamente, cosicchè agli allievi

di queste Accademie l'indennità viene corrisposta durante la frequenza dei corsi.

La legge 22 maggio 1969, n. 240, ha elevato l'indennità giornaliera da lire 308 a lire 966, cambiandone la denominazione in « assegno », ma senza modificare la disciplina esistente.

Considerato che l'ammontare complessivo delle somme accantonate supera di molto l'importo per provvedere alle spese necessarie alla prima vestizione, si è ritenuto opportuno modificare la normativa vigente, in modo da consentire agli allievi di tutte le Accademie di disporre, durante i corsi, di una quota dell'assegno giornaliero per le minute spese personali. L'importo di tale quota viene fissato nella misura della metà dell'assegno.

Va altresì considerato che le norme in vigore (articolo 4 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580; articolo 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 877; articolo 9 della legge 9 giugno 1964, n. 405) pongono a totale carico degli allievi delle Accademie militari le spese per i libri di testo, per gli oggetti di cancelleria, e così via. Allo scopo di favorire gli allievi e per procedere ad una loro migliore selezione, oltre ad incentivare una più nutrita partecipazione ai concorsi di ammissione alle predette Accademie, le norme citate vengono, col disegno di legge in discussione, modificate in senso più vantaggioso per gli allievi, prevedendo che essi concorrano alle spese indicate solamente con una quota che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e sulla base del costo sostenuto dall'Amministrazione.

Quanto illustrato è, in sintesi, lo scopo del disegno di legge in discussione. Con il suo primo articolo viene stabilita la ripartizione dell'importo del trattamento economico degli allievi delle Accademie militari, in modo che la metà di esso resti a disposizione degli allievi stessi, mentre viene accantonata la rimanente quota per gli effetti stabiliti rispettivamente per le Accademie di Livorno, Modena e Pozzuoli (prima vestizione all'atto della nomina in servizio permanente effettivo, articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877) e per l'Accademia di sanità militare interforze (amministrazione delle spese e corresponsione della

differenza all'atto della nomina, articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273).

Con l'articolo 2 si disciplina il concorso degli allievi alle spese sopra cennate; quota che sarà stabilita con le modalità anzidette e che sarà detratta dall'importo da depositare sul libretto di risparmio degli allievi delle Accademie militari e dall'assegno giornaliero corrisposto agli allievi delle Accademie della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Dai libretti degli allievi delle Accademie militari sarebbero altresì detratte le spese per la manutenzione del vestiario e per eventuali spese di carattere straordinario, mentre le eccedenze sarebbero a carico delle famiglie.

Con lo stesso articolo sono convalidate le spese sostenute dall'Amministrazione in eccedenza all'importo forfettario pagato dalle famiglie degli allievi, e ciò per facilitare la partecipazione ai concorsi di ammissione alle Accademie di giovani appartenenti a famiglie meno abbienti.

Con l'articolo 3 si costituisce il terzo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, onde prevedere la sospensione dell'assegno giornaliero agli allievi dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non provenienti dai sottufficiali (in analogia a quanto avviene per gli allievi della Guardia di finanza a norma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580), nell'ipotesi di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da cause di servizio, e non per infermità da qualsiasi causa, come avviene attualmente.

Con l'articolo 4 si indicano l'onere che comporta il provvedimento ed i mezzi per farvi fronte.

Ciò detto, nell'esprimere il mio parere favorevole, invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge, che ha già ricevuto i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B R U N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, si ricorderà che fu proprio in occasione del recente dibattito sullo stato di pre-

visione della spesa del Ministero della difesa per il 1974 che il collega Pirastu sollevò, con un apposito ordine del giorno, il problema relativo alle spese che vengono sopportate dagli allievi ufficiali per abiti, materiali di cancelleria, libri, spese connesse alla loro partecipazione ai corsi e che formano oggetto del disegno di legge in discussione. In quella circostanza, proponemmo anche un emendamento al bilancio per il trasferimento, da un capitolo ad un altro, delle somme necessarie a rendere totalmente gratuita la suddetta partecipazione ai corsi presso le Accademie in questione.

Il disegno di legge in discussione dimostra quanto fosse giusta la nostra preoccupazione, perchè a mio avviso esso costituisce la prova della grettezza — mi si passi il termine — e del grado di burocratizzazione cui giungono certi organismi quando debbono affrontare problemi che potrebbero benissimo essere risolti con provvedimenti di ben altra portata e di ben altra natura.

In sostanza, il disegno di legge comporta che gli allievi ufficiali debbano continuare a pagarsi una parte cospicua delle spese necessarie alla partecipazione ai corsi; che, addirittura, le loro famiglie debbano continuare a partecipare a tali spese; che si mette in piedi un marchingegno per cui la maggior cifra spettante agli allievi ufficiali, in dipendenza dell'elevazione dell'indennità da lire 308 a lire 966, viene divisa a metà, e la metà accantonata deve, in parte, servire per far fronte alle spese di prima vestizione, e così via.

A questo punto io chiedo: non costa di più tenere in piedi un meccanismo di questo genere che non rendere completamente gratuita la partecipazione ai corsi? Nel disegno di legge si fa cenno allo sforzo che l'Amministrazione compirebbe per facilitare la partecipazione dei giovani ai corsi per allievi ufficiali: ma si crede davvero che quella proposta sia una misura capace di facilitare tale partecipazione?

Si fa rilevare che una parte della somma accantonata — cioè la metà di 966 lire — sarebbe in eccedenza rispetto alle necessità effettive della prima vestizione, per cui

ci si preoccupa quasi di ridurle un po', ad evitare che l'allievo ufficiale finisca per arricchirsi come un milionario. A noi sembra una preoccupazione assurda, e sembra assurdo che nel 1974 si continui a parlare di contributo delle famiglie. In più siamo contrari a quanto stabilito dall'articolo 3, perchè riteniamo assurdo che la corresponsione dell'assegno giornaliero debba essere interrotta durante i periodi di sospensione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, ma interrotta soltanto per quegli allievi ufficiali che non provengono dai sottufficiali. In base a quale criterio si è concepita una norma del genere? Non riesco proprio a comprendere il motivo della discriminazione a danno di coloro che devono farsi ricoverare in luoghi di cura per infermità non dipendenti da cause di servizio. La logica porta a ritenere che se uno si fa ricoverare significa che sta male e che non si può aspettare per stabilire se il malanno sia o no dipendente da cause di servizio.

Tutto l'insieme, dunque, è una cosa profondamente ingiusta e noi, ad un provvedimento di questo genere, se non saranno apportate le opportune modifiche, voteremo contro.

DELLA PORTA, *relatore alla Commissione*. Pur non entrando nel merito delle osservazioni del senatore Bruni, che per altro hanno una certa validità, invito ancora la Commissione ad approvare il disegno di legge così come è formulato.

BUFFONE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo concordare con il relatore precisando al senatore Bruni che il disegno di legge si inquadra in quella che è la normativa generale. Mentre il personale civile ha diritto allo stesso trattamento economico durante il periodo di malattia non dipendente da cause di servizio, per i militari anche per quelli in servizio permanente effettivo, questo diritto non sussiste. Comunque, i militari si ripagano, in un certo senso, perchè il riconoscimento di malattia per cause

4^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

di servizio copre quasi tutti i rischi di malattia.

Per quanto riguarda i frequentatori delle accademie militari (ed ho speranza che presto i membri della Commissione difesa possano recarsi a visitare le nostre accademie) è possibile constatare che gli allievi, in tale ambito, hanno tutto: bar, cinematografo, biblioteca ed ogni altra cosa che può occorrere ad un giovane. D'altro canto, è da tener presente che nel nostro esercito tutti gli ufficiali debbono acquistare l'uniforme a proprie spese, mentre per i sottufficiali questo onere è a carico dello Stato. Questo è il motivo per cui agli allievi si accantona una quota parte dell'assegno per non mettere successivamente le famiglie di fronte alle spese derivanti dalla prima vestizione.

Per queste considerazioni, e tenuto conto che in definitiva gli allievi delle accademie militari hanno tutto quello che può loro servire, il Governo concorda con il relatore nel chiedere l'approvazione del disegno di legge.

B R U N I . Non direi che gli allievi hanno proprio tutto. Per acquistare i libri di testo l'importo è forfettario ed è pagato dalle famiglie degli allievi, che devono inviare loro del denaro.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa.* È da tener presente che l'aliquota di coloro che dalle accademie militari transitano poi nel servizio permanente effettivo non è elevata; nelle nostre accademie, d'altro canto, si frequentano scuole che sono regolarmente riconosciute. Quanto alle spese, sono assolutamente limitate, sia per quanto riguarda i libri di testo che per la vestizione, cui si provvede attraverso l'Unione militare, che pratica gli allievi una serie di sconti.

B R U N I . Io non comprendo la logica che presiede al ragionamento. Se la quota dei familiari è minima, vi sarebbe una ragione di più per eliminare il principio di una partecipazione dei familiari, nel momento in cui conduciamo un battaglia generale nel Paese per la gratuità dei libri di testo.

B U R T O L O . La verità è questa, che noi diamo ai frequentanti delle accademie militari un assegno di 960 lire al giorno. Nella situazione attuale avviene che questo assegno è completamente accantonato, per cui il frequentatore dell'accademia non ha neanche una lira per quelle esigenze che sono di tutti, all'interno delle accademie, per poter uscire, andare al cinematografo, eccetera. In definitiva, ci troviamo in un momento in cui forse una modifica, che sarebbe anche auspicabile, della normativa vigente, nel senso della gratuità dei libri di testo, difficilmente troverebbe nel clima attuale, di rigore finanziario, favorevole accoglimento. D'altro canto, tutte le famiglie, anche se si tratta di una famiglia povera, che hanno un figliolo all'accademia, non si sentono di non mandare, pur talvolta con grave sacrificio, qualche biglietto da diecimila lire perchè il ragazzo abbia qualche soldo in tasca e non sia privo di qualche disponibilità. E allora si è pensato a questo marchingegno, nel senso di dire: dividiamo questo assegno, in modo che sia assicurata a ciascun allievo una certa disponibilità finanziaria. L'assegno concesso agli allievi provenienti dai sottufficiali è sottoposto ad una diversa regolamentazione, nel senso che i sottufficiali ammessi all'accademia conservano — in quanto sono talvolta anche in età più avanzata — l'assegno del loro grado; e questo è anche giusto perchè possono avere delle situazioni familiari proprie. L'assegno non viene invece corrisposto agli allievi in caso di malattia o di licenza per malattia non dipendente da causa di servizio. È questa una precisazione della normativa perchè non si tratta di uno stipendo come quello dei sottufficiali, ma si tratta di un assegno che viene dato in relazione alla frequenza di un corso. In sostanza, il disegno di legge porterà certamente agli allievi delle accademie militari — anche se è un provvedimento di modesta portata e, convengo con l'osservazione del senatore Brunni, tutt'altro che largo, perchè in definitiva si tratta di distribuire in diverse maniere quel poco che diamo — porterà, dicevo, un sollievo in particolare agli allievi provenienti da famiglie non agiate, che sono abbastanza numerosi. Effettivamente, vi sono allievi

4^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

che si trovano oggi a dover chiedere un sacrificio alle famiglie per le loro spese minute, mentre invece avranno quelle 15.000 lire al mese, che non sono certo tante, ma che saranno date direttamente dall'accademia. Quindi, concludendo, io sono favorevole al disegno di legge, pur riconoscendo che la materia merita di essere rivista con maggiore larghezza.

ANTONICELLI. Questa sarebbe l'osservazione giusta; perchè i rilievi del senatore Bruni sono stati molto pertinenti e la risposta dell'onorevole Sottosegretario spiega, ma non convince. Credo che si possa esprimere avviso favorevole al disegno di legge, lasciando queste nostre osservazioni agli atti della Commissione.

PRESIDENTE. Mi consentano i colleghi, che hanno mostrato di essere particolarmente contrariati dal fatto che ancora l'allievo, o per lui la famiglia, venga costretto a sopportare una parte delle spese, anche se esigue, per i materiali di cancelleria e per i libri di testo. Ora io penso, a titolo puramente personale, che questo criterio, al di là del puro valore economico, serva a sensibilizzare il giovane sul fatto che quelle cose che lui usa sono in definitiva un bene comune, da trattare con la dovuta cura. Non mi sembra che questo, anche da un punto di vista educativo, sia un male.

Cari colleghi, noi sappiamo, per l'esperienza di tutti i giorni, come il senso civico dell'italiano nei riguardi di quello che è proprietà comune non sia troppo elevato, e da qui i fatti di rotture, non certamente casuali, da parte dei giovani, che data l'età, con scherzi un po' maldestri, un po' pesanti, portano a danneggiare questi beni comuni.

BRUNI. Mi permetta una breve osservazione. Qui ci sono due problemi: il primo è quello relativo alla partecipazione dell'allievo alle spese per i libri di testo e per gli oggetti di cancelleria: io sarei curioso di sapere qual è la spesa complessiva che in un anno questo cittadino in divisa deve sopportare. Il secondo problema è relativo alla

prima vestizione ed a tutte le altre questioni che, con dovizia di particolari e di documentazione, aveva sollevato qui il collega Pirastu non più di due mesi fa. All'obiezione da lei sollevata, onorevole Presidente, rispondo facilmente: esiste, infatti, un regolamento che è uguale per tutti, per cui un bottone strappato comporta quello che comporta. Non credo che un giovane allievo ufficiale possa ignorare così facilmente il regolamento di disciplina per quanto riguarda la tenuta della propria divisa.

PRESIDENTE. Ai guasti io mi sono voluto riferire!

BRUNI. A mio avviso la questione è un'altra. Noi ci trasciniamo dietro, con questo provvedimento, una concezione aristocratica, arcaica, superata dell'esercito. Un tempo l'allievo ufficiale era figlio di gente nobile o della grande borghesia risorgimentale, per cui la sua partecipazione alla vita dell'esercito era in un certo senso sollecitata dalla stessa Amministrazione — per la grettezza che caratterizza tutte le amministrazioni di questo mondo — e costituiva anche motivo di orgoglio per il giovane stesso. Intendiamoci, anche adesso la discriminazione, sotto un certo aspetto, sul piano politico, esiste per gli ammessi alle accademie militari: ne abbiamo discusso a lungo e torneremo a discuterne in futuro, certamente. Ora a me pare che questa concezione aristocratica che, ripeto, ci trasciniamo dietro faccia un po' a pugni con la realtà diversa del nostro Paese. Se venisse meno questa concezione, io sarei convinto che verrebbero meno anche i criteri di ripartizione delle spese in questione attualmente seguiti. Tutto ciò mi fa ulteriormente convinto della posizione che il nostro Gruppo assume, di votare contro il provvedimento in discussione, anche se esso dispone dei modesti vantaggi.

PRESIDENTE. Non so se sia il caso di chiedere al Governo di riesaminare il provvedimento stesso. Lei, senatore Bruni, non riterrebbe opportuno predisporre un ordine del giorno?

4^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

B R U N I . No, l'abbiamo fatto e lo avete respinto in sede di esame del bilancio dello Stato per il 1974. Noi riteniamo che se la partecipazione alle spese per i libri di testo dovrà essere indicata annualmente con decreto del Ministro competente, cioè quello della difesa o delle finanze o dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sulla base del costo sostenuto dall'Amministrazione, è probabile che andremo verso un aumento della spesa stessa. E questa è una cosa ancor più seria della divisa di cui stiamo discutendo.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'esperienza ci ha insegnato che le somme accantonate per conto dell'allievo sono esuberanti, sia per quanto riguarda la prima vestizione che per la cancelleria, e che la metà della somma stessa può essere corrisposta all'allievo.

Onorevoli senatori, consentitemi di dire che è finito il tempo delle accademie militari, appannaggio di particolari categorie sociali; dai dati statistici, infatti, risulta che le accademie sono divenute veramente popolari, facendo eccezione per un certo numero di allievi che provengono da famiglie già legate alla vita militare, quali i figli di ufficiali e di sottufficiali. Ed il tipo di organizzazione consente di andare incontro alle esigenze di ogni famiglia; le famiglie che non possono far fronte alle spese, vengono esentate, perchè l'amministrazione dipende dalle scuole stesse. Si tratta di un puro giro contabile, che avviene a livello di furberia: c'è un versamento sul conto corrente dell'allievo e, anno per anno, si determinano i bisogni di cancelleria e di libri di testo in rapporto a quella che è la quota che deve versare l'amministrazione all'allievo, che resta sempre salvaguardato per quel che riguarda la prima vestizione.

Se la Commissione ritiene di poter approvare il disegno di legge così com'è, bene. Se invece ha bisogno di maggiori, dettagliate informazioni su tutto questo (come viene effettuata la contabilità, quali sono le esperienze fatte, eccetera) potrò essere molto più preciso di notizie. Ma credo che valga di più una visita della Commissione difesa del Se-

nato alle accademie militari per vedere come sono organizzate. D'altro canto, bisogna tener anche conto che vi sono molti allievi di famiglie agiate che sono in grado di concorrere alle spese in questione; e, inoltre, che le accademie militari sono come le università: anche qui si studia, e spesso capita che, magari dopo due anni, qualcuno se ne torna alla vita civile.

T A N U C C I N A N N I N I . Una cosa mi sembra strana: la differenziazione tra malattia acquisita in servizio, per causa di servizio, e malattia acquisita perchè il destino l'ha mandata.

Io ho vissuto parecchi anni negli ambienti militari e posso dirvi che le malattie per cause di servizio, in giovani selezionati fisicamente, sono rarissime. Solo gli allievi che fanno chilometri a cavallo, oppure che fanno ginnastica, possono avere una caduta accidentale; ma in servizio, in genere, che cosa può capitare? Le malattie non per cause di servizio, in giovani come questi, quali possono essere? Un'influenza, un raffreddore, una polmonite. Ma come si fa a dire in questi casi: hai una polmonite, vai in clinica! Per giunta, nelle accademie ci sono delle infermerie attrezzate meglio di molti ospedali civili. Mi si può rispondere: un allievo può andare per strada e fratturarsi un ginocchio; è vero, ma in genere è difficile che ciò avvenga. E allora deve pagare le spese di degenza per conto suo? Mi sembra un controsenso, perchè il militare è sempre in servizio. Una volta vi erano le malattie veneree e per i giovani era quasi... un orgoglio averne contratta qualcuna. Ma adesso questa situazione è un po' cambiata. In ogni caso, sarei curioso di sapere, quando andremo a visitare un'accademia militare accogliendo l'invito dell'onorevole Sottosegretario, qual è la percentuale degli allievi ammalati per cause di servizio. Ad ogni modo, e concludo, non è che voterò contro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . La casistica potrebbe essere molto più vasta. Un allievo va a sciare, ad esempio, e si rompe una gamba:

4^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

il fatto può essere molto più frequente di quanto si possa credere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il deposito su libretto di risparmio dell'assegno giornaliero spettante agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, è limitato alla metà dell'importo dell'assegno stesso. L'altra metà è corrisposta per contanti ai predetti allievi.

L'assegno giornaliero e l'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi e agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze sono amministrati con le norme dell'articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273, limitatamente alla metà del loro importo. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi e aspiranti ufficiali.

(È approvato).

Art. 2.

Gli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dell'Accademia della guardia di finanza e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, concorrono alle spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione con una quota da determinarsi annualmente con decreti rispettivamente del Ministro della difesa, del Ministro delle finanze e del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del costo sostenuto dall'Amministrazione. Detta quota è detratta dall'importo da depositare sul libretto di risparmio degli allievi delle Accademie militari e dall'assegno giornaliero corrisposto agli allievi delle Accademie della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Sono altresì detratte mensilmente dall'importo da depositare sul libretto di risparmio di cui al precedente comma:

a) le spese indicate nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 877;

b) le spese di carattere straordinario degli allievi; eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie. Per tali spese s'intendono quelle elencate nel quinto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Le spese detratte ai sensi del presente articolo sono mensilmente versate in tesoreria, con imputazione alle entrate eventuali e diverse.

Sono convalidate le spese sostenute dall'Amministrazione per libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria in eccedenza all'importo forfettario pagato dalle famiglie degli allievi.

(È approvato).

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio ».

(È approvato).

Art. 4.

All'onere di lire 71.500.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno 1974, si fa fronte quanto a lire 60.000.000 mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno, quanto a lire 5 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo esercizio e, quanto a lire 6.500.000, con i normali stanziamenti del capitolo n. 1312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Istituzione del "Museo Sacratio delle Bandiere della Marina militare", con sede in Roma, presso il Vittoriano » (1020)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Istituzione del "Museo Sacratio delle Bandiere della Marina militare", con sede in Roma, presso il Vittoriano ».

Comunico che la 5^a Commissione ha espresso parere in senso contrario.

Prego il senatore Spora di riferire sul disegno di legge.

S P O R A , *relatore alla Commissione.* Questo disegno di legge ha soprattutto un valore morale, quello, cioè, di raccogliere in un museo-sacrario le bandiere della Marina militare, stabilendone la sede al Vittoriano, dove ne esistono già altri. Insieme alle bandiere — dice il disegno di legge — dovrebbero essere conservate nel museo anche altre cose che possano avere un valore morale e storico, cimeli, modelli, parti di navi antiche, armi di particolare importanza). Per quanto riguarda l'organizzazione, è richiesto un direttore, con funzioni di « conservatore », e un economo. Sono incarichi conferiti dal Ministero della difesa, possibilmente ad uf-

ficiali in congedo. Non vi è alcun diritto ad emolumenti di qualsiasi genere per coloro che ricoprono queste cariche, cariche che per un ex militare costituiscono un titolo di onore e di prestigio.

Non capisco il motivo per il quale un onere così irrilevante, di 1.800.000 lire annue, quale quello previsto dal disegno di legge, debba gravare sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e non debba essere invece sopportato da altro capitolo del bilancio dello Stato, tenuto presente il valore morale del provvedimento cui esso è riferito. Comunque sia, desidero aggiungere che ritengo giusto raccogliere in un museo le bandiere delle vecchie unità navali della Marina militare, anche perchè, purtroppo, di bandiere ne continuano a sventolare sempre di meno a causa della costante riduzione della nostra flotta: praticamente, tra non molti anni, tutte le bandiere della nostra Marina militare saranno visibili soltanto nei musei. Anche nei giorni scorsi il Capo di Stato maggiore della Marina militare ha levato il suo grido di allarme, dato che stiamo avviandoci a una flotta di 50.000 tonnellate complessive, tonnello equivalente press'a poco a quello di una corazzata convenzionale o molto inferiore a quello di una portaerei normale.

Non è qui il caso di fare una discussione in proposito. Tuttavia desidero in questa occasione rinnovare, dato che l'ho già espresso più volte in precedenza, il mio rammarico nel vedere sotto le armi decine di migliaia di ufficiali, di sottufficiali, di marinai, di dipendenti civili, a fronte, poi, di una flotta tanto misera, di cui, tra qualche anno, non sarà più nemmeno conveniente parlare.

Ad ogni modo, concludo dichiarandomi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A N T O N I C E L L I . Poichè si è parlato di servizio prestato a titolo onorifico, a che cosa serve lo stanziamento di 1.800.000 lire annue previsto dal disegno di legge?

S P O R A , *relatore alla Commissione.* Questa cifra corrisponde al minimo previsto per la manutenzione e la pulizia dei locali e per il rimborso delle spese sostenute dalle due persone che hanno l'incarico di provvedere al funzionamento del museo-sacrario.

B U R T U L O . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge perchè ritengo colmi una lacuna esistente, in quanto al Vittoriano figurano già le bandiere delle altre Armi, mentre quelle della Marina militare sono conservate in una stanza dell'edificio del Ministero della difesa-marina sul Lungotevere. Si tratta quindi, dell'estensione di ciò che già si è fatto per l'Esercito, un'estensione di puro significato morale.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Apprezzo la franchezza del relatore, il quale ha elevato un grido di dolore a proposito di un problema che ritorna frequentemente alla ribalta, quello cioè della conciliabilità tra disponibilità finanziarie e compiti assegnati alle nostre istituzioni militari. Credo che le Commissioni difesa della Camera e del Senato saranno quanto prima chiamate a fissare appunto tali compiti in rapporto alle disponibilità. Per quanto riguarda in particolare la Marina militare, essa va riconvertendo i suoi mezzi in base ai nuovi orientamenti, che sono di disporre di un complesso capace di difendere le nostre coste e i nostri traffici marittimi. Ormai le corazzate sono scomparse e vanno scomparendo anche gli incrociatori sia pesanti che leggeri; ci si sta, insomma, orientando verso un nuovo tipo di navi. Ed anche la nostra Marina si è messa al passo con i tempi, avviando uno studio, oramai in fase conclusiva — dovremmo averne i risultati fra giorni — per un natante di particolari prestazioni per quanto attiene alla velocità e all'armamento.

Nelle condizioni in cui l'Italia si trova non è certo in grado di determinare nè la guerra nè la pace. Dobbiamo quindi realisticamente valutare i nostri compiti ed entro questi limiti impostare anche il programma della nuova Marina. Certo fa tenerezza vedere un ammiraglio, abituato al trillo del fischiotto

in segno di omaggio e a disporre di un appartamento, per quanto angusto, a bordo di una nave da guerra tradizionale, posto ora di fronte ai nuovi, minuscoli natanti. È tutta una tradizione che muore, ma oramai, proprio in rapporto alle nuove esigenze e alla efficienza dei mezzi per corrispondere a tali esigenze, è necessario orientarsi verso natanti del genere. D'altro canto, ricordo che recentemente, mentre visitavo la *Vittorio Veneto* nel mezzo della nostra squadra navale, nave che ha rappresentato un po' il nostro orgoglio nazionale, la mia attenzione si è posata su quel guscio che le stava vicino e che è il nuovo *Audace*. Ebbene, proprio il comandante della *Vittorio Veneto*, riferendosi all'*Audace*, mi ha detto: « Sì, si tratta di un piccolo guscio, che però io mi augurerei di non trovarmi mai di fronte in mare, in quanto dispone di una potenza di fuoco micidiale ».

È, insomma, tutta una nuova concezione che si fa strada: basti pensare ai cannoni compatti che sparano 60 colpi al minuto primo, cioè un colpo al minuto secondo; una nuova concezione che comporta fatalmente questo struggente veder morire, nella Marina, tutta una lunga tradizione. Il senatore Spora parlava di 50.000 tonnellate complessive: ebbene, 50.000 tonnellate di questi piccoli mezzi possono rappresentare operativamente una enorme potenza di fuoco, ben superiore a quella di un incrociatore pesante o di una corazzata.

S P O R A , *relatore alla Commissione.* D'accordo, però — e non svelo alcun segreto — di queste nuove, piccole (perchè pesano solo qualche centinaio di tonnellate), ma potenti unità ne abbiamo in costruzione solamente quattro; una cifra esigua, perchè non dobbiamo dimenticare che anche in tempo di pace la Marina può essere spesso chiamata ad eseguire opere di soccorso, di intervento a favore delle popolazioni.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa.* D'accordo, però ad un certo punto occorre avere il coraggio di compiere talune scelte per evitare, se non altro, dupli-

4^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

cazioni di servizi, non concepibili in una nazione dalle limitate disponibilità com'è la nostra. Bisogna cioè coordinare le attività, avendo presenti la struttura dei natanti che mettiamo in mare e i fini cui sono destinati.

PRESIDENTE. Mi sembra di poter concludere che la Commissione concorda sostanzialmente sulla validità di questo disegno di legge, il quale per altro deve rimanere in attesa dell'approvazione fino a quando non si potranno conoscere le motivazioni del parere in senso contrario espresso dalla 5^a Commissione, per vedere il modo di chiederne un riesame.

BURTULO. Lo strano è che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa governativa, con una serie di norme concertate con il Ministro del tesoro.

S P O R A , *relatore alla Commissione.*
È, comunque, ormai chiaro che l'onere previsto non potrà decorrere che dall'esercizio finanziario 1974.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, con l'invito all'onorevole relatore di assumere gli opportuni contatti con la 5^a Commissione per l'eventuale riesame del parere espresso.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO